

ACCERTAMENTO

Redditometro, ecco i nuovi parametri

di Luigi Ferrajoli

Il 25 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.M. 16 settembre 2015** recante le nuove disposizioni sull’*“accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a partire dal 2011”*.

Con tale Decreto sono state emanate le **nuove regole operative del c.d. redditometro**, recependo definitivamente i principi espressi dal Garante della *privacy*, ad ogni modo già sostanzialmente applicati anche in precedenza dall’Agenzia delle entrate.

La disciplina operativa del redditometro rimane sempre regolata dall’articolo **38, D.P.R. 600/1973**.

Presupposto necessario ai fini dell’applicabilità di tale innovato strumento accertativo è la verifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di uno **scostamento**, tra quanto dichiarato e quanto accertato, **maggiore del 20%**.

In tale circostanza, le **possibilità di difesa** per il contribuente sono elencate al comma 4; in particolare chi sarà oggetto di accertamenti da redditometro avrà la possibilità di dimostrare di avere coperto le maggiori spese accertate tramite **redditi esenti**, redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

A ciò si aggiunge l’ulteriore possibilità di contestare le spese oggetto di indagine portando a proprio favore prove dell’**inesatta quantificazione o attribuzione delle stesse**.

Lo strumento del redditometro, secondo quanto disciplinato dall’articolo 38, comma 7, prevede una **duplice garanzia** in favore del contribuente.

Ed infatti, l’Ufficio che procede alla **determinazione sintetica del reddito** deve, in primo luogo, procedere alla notifica dell’invito a comparire affinché il contribuente possa giustificare **l’incoerenza** tra reddito dichiarato e spese sostenute; successivamente potrà avviare il procedimento di **accertamento con adesione**.

Per quanto riguarda, invece, le nuove disposizioni in materia di redditometro esse sono applicabili **per i periodi d’imposta a partire dal 2011** e sostituiscono integralmente la precedente disciplina dapprima regolata dal D.M. 24 dicembre 2012 per gli anni d’imposta 2009 e 2010.

La novità di maggior rilievo è sicuramente la rinuncia da parte del legislatore all'ausilio di **dati di stima** per la ricostruzione del reddito attribuibile al contribuente.

È evidente lo scopo del legislatore: favorire sempre più l'accertamento di tipo **sintetico "puro"** rispetto a quello induttivo.

Secondo quanto previsto **dall'art.1 del D.M. 16 settembre 2015**, il redditometro continuerà ad operare con la **Tabella A**, facendo però salva la possibilità in capo all'Amministrazione di avvalersi di ulteriori elementi di capacità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 *"il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente"*, mentre l'indagine da parte dell'Ufficio è svolta sulla base degli 11 gruppi familiari distribuiti nelle 5 aree in cui è diviso il territorio nazionale (**Tabella B**).

Di non poco conto appare, dunque, l'intervento del legislatore che "finalmente" sancisce l'utilizzabilità delle sole **spese certe** presenti in Anagrafe tributaria.

Unica eccezione ammessa rimane, tuttavia, quella per le cosiddette **"spese per elementi certi"**.

La spiegazione di tale scelta è agevole: tale tipologia di uscite non rappresenta altro che voci di spese comunque presenti in **Anagrafe tributaria** e, dunque, già conosciute dal Fisco.

Gli unici elementi di capacità contributiva da tenere in considerazione, pertanto, sono le spese certe, le spese per elementi certi ed il **fitto figurativo**.

Tale ultimo parametro, può essere utilizzato unicamente in seguito alla selezione del contribuente e **non rileva per determinazione della stessa**; rientrano nella tipologia di tale criterio le spese connesse al mantenimento dell'abitazione indicate nella tabella A allegata al Decreto.

Nell'ipotesi in cui il contribuente, in sede di contraddittorio, dovesse rappresentare una **diversa condizione abitativa** si applicheranno le spese per elementi certi connesse all'immobile, quali spese di manutenzione ordinaria, acqua e condominio.

Diversamente, **le spese per beni e servizi di uso corrente non concorrono né alla selezione del contribuente né formano oggetto del contraddittorio**, eccezion fatta nel caso in cui l'Ufficio le abbia individuate puntualmente, ipotesi in cui anche tali spese possono concorrere alla costruzione sintetica del reddito.

Differenti è la situazione degli **investimenti**, elencati sempre nell'allegata Tabella A, per i quali le informazioni in Anagrafe Tributaria sono complete e, dunque, consentono all'Ufficio di determinare l'incremento patrimoniale.

